

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE I.R.I.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN PIETRO VERNOTICO BR VIA
SANT'ANTONIO 4

Numero REA: BR - 135995

Codice fiscale: 02302790742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto n. 26.021 della Raccolta.	
	STATUTO	
	della	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I.R.I.S."	
	Art.1 - Denominazione - durata	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata "SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE I.R.I.S." .	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2061 (duemila-	
	sessantuno) e può essere prorogata con deliberazione dell'As-	
	semblea dei soci.	
	Art.2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO	
	(BR) .	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in	
	altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Art.3 - Scopo ed attività mutualistica	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi del-	
	la mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità, finalizzato alla promozione umana ed alla in-	
	tegrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi	

	socio-sanitari, educativo-assistenziali nel rispetto del-	
	l'art.1, 1° comma lettera A) della Legge 8 novembre 1991	
	n.381.	
	Art.4 - Attività sociale	
	Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguen-	
	ti attività:	
	- assistenza ai minori di famiglie disgregate ovvero di nu-	
	clei "a rischio", che presentino problemi di disadattamento o	
	versino in precarie condizioni socio-economiche;	
	- promozione di attività proprie del tempo libero, finalizza-	
	te alla salvaguardia di un sano sviluppo della persona e alla	
	prevenzione delle devianze, come stazioni di campeggio, cam-	
	pi-scuola, psicoterapia, ergoterapia, iniziative di recupero,	
	folklore, spunti di sensibilizzazione etico-culturale ed eco-	
	logica;	
	- servizi mensa per minori ed anziani;	
	- gestione soggiorni diurni per svantaggiati, immigrati e	
	persone che si trovino in un particolare stato di disagio;	
	- istituzione e gestione di case-alloggio;	
	- istituzione e gestione di case famiglia;	
	- istituzione e gestione di comunità di recupero;	
	- assistenza e supporto scolastico-educativo, ivi comprese i-	
	niziativa ludico-sportive ed esperienze creative;	
	- istituzione e gestione di asili nido e scuole materne;	

	- gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza;	
	- animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero, attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche ecc;	
	- assistenza agli anziani anche non autosufficienti, mediante attività socio-ricreative specifiche, come feste, mostre, turismo mirato, soggiorni climatici e termali, cineforum, animazione;	
	- servizi domiciliari di tipo igienico-sanitario, infermieristico ed in genere di carattere socio-assistenziale, ivi comprese assistenza alla prima infanzia;	
	- servizi di trasporto per utenti bisognosi di cure in strutture pubbliche e private;	
	- disbrigo di pratiche amministrative connesse con i servizi offerti, come trasporto con ambulanze, scuolabus, attività di necroforo, attacchino ed altre;	
	- prestazione di consulenza specifica a famiglie ed organizzazioni del territorio;	
	- organizzazione di corsi di riabilitazione e di rieducazione;	
	- organizzazione di incontri, dibattiti, stages e conferenze;	
	- organizzazione di corsi di formazione professionale;	
	- turismo sociale;	
	- studi e ricerche sulle realtà territoriali connessi ai punti di cui sopra;	

	- inserimento lavorativo di persone svantaggiate;	
	- tenuta di rapporti costanti e coordinati con strutture ed	
	enti pubblici e privati, allo scopo di contenere l'istitutio-	
	nalizzazione e l'ospedalizzazione, nonché di supplire a even-	
	tuali carenze socio-formative;	
	- condividere l'attività di associazioni, fondazioni, persone	
	fisiche che perseguono i medesimi scopi per evitare disper-	
	sione di energie e competitività;	
	- favorire gli incontri informativi attraverso convegni, con-	
	gressi, attività culturali, workshop e seminari formativi vo-	
	lontari e familiari delle persone anziane per prevenirne for-	
	me di disagio fisico e mentale;	
	- rappresentare le istanze di persone malate e dei loro care-	
	givers presso le istituzioni, gli organismi pubblici e priva-	
	ti ed i cittadini informandoli sui dati epidemiologici esi-	
	stenti o da raccogliere, sulle esperienze positive sul campo	
	da sostenere, sulle potenzialità di cura ed assistenza da at-	
	tuare, sempre in relazione ai bisogni emergenti dal contatto	
	diretto e continuativo con i malati ed i loro caregivers fa-	
	miliari, professionali ed "informali";	
	- favorire gli incontri e possibilmente l'omogeneità di in-	
	tenti e di azione delle associazioni, degli enti e delle ini-	
	ziative anche singole di volontariato, dedicati alla lotta	
	contro ogni forma di demenza senile nonchè assistere e soste-	
	nere, a tutti i livelli, i familiari ed i malati di Alzheimer	

	nella prospettiva di un sempre maggiore coordinamento;	
	- attivare ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione	
	dell'opinione pubblica e dei professionisti attraverso con-	
	gressi, convegni, tavoli di discussione, attività culturali,	
	ed ogni altra azione che, con gli strumenti più vari, purchè	
	seri e mirati ed esperti, persegua risultati concreti;	
	- promuovere la formazione e l'aggiornamento di tutte le fi-	
	gure professionali che operano nel settore per consentire	
	l'acquisizione di competenze specifiche in ambito assisten-	
	ziale a favore dei malati e dei loro familiari; promuovere	
	corsi per l'orientamento dei caregivers, familiari e volonta-	
	ri;	
	- stimolare con ogni possibile iniziativa la ricerca nel cam-	
	po biomedico ed assistenziale, anche attraverso l'integrazio-	
	ne degli sforzi delle varie associazioni e su progetti comuni;	
	- vigilare, nei riguardi dei servizi specifici esistenti o in	
	via di attuazione per i malati di Alzheimer, sulla qualità e	
	l'equità delle cure erogate, anche in collaborazione con al-	
	tri Organismi che perseguono scopi generali analoghi;	
	- collaborare alla tutela legale e sociale dei malati e delle	
	famiglie, ogni qualvolta la loro dignità venga messa in di-	
	scussione o in pericolo ad opera di interventi non adeguati	
	di terzi anche al fine di ottenere una migliore politica ed	
	una più adeguata legislazione.	
	I destinatari dei servizi sono persone bisognose di interven-	

	ti sociali in relazione all'età, alla condizione personale o	
	familiare ed alla condizione sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industria-	
	li, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Ammini-	
	strativo necessarie od utili per la realizzazione delle atti-	
	vità che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di	
	quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo	
	societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi	
	sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia diretta-	
	mente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in	
	altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto	
	analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a con-	
	sorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del mo-	
	vimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevola-	
	zione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comuni-	
	taria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessi-	
	ti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività fi-	
	nanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale nonchè adottare procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale	
	ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovanta-	
	due numero cinquantanove e normativa integrativa, modificati-	

	va e successiva.	
	Art.5 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	Fermi restando i regolamenti già adottati, possono essere re-	
	datti regolamenti che determinino i criteri e le regole ine-	
	renti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra coope-	
	rativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli ammini-	
	stratori, devono essere approvati dall'assemblea con le mag-	
	gioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modifi-	
	cazioni dell'atto costitutivo.	
	Art.6 - Normativa applicabile	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
	operativa stessa opera;	
	2) le norme del codice civile relative alle società coopera-	
	tive;	
	3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul-	

	la società a responsabilità limitata.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. deter-	
	mina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza in-	
	dugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello sta-	
	tuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno	
	diritto di recesso.	
	Art.7 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integra-	
	to nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coo-	
	perativa si scioglie.	
	Possono essere soci le persone fisiche che per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, pre-	
	parazione teorico - pratica, nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere, possono parte-	
	cipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Nel caso la cooperativa abbia almeno nove soci, possono al-	
	tresi essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	

	attività della cooperativa.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione	
	sul territorio della attività sono identiche od affini al-	
	l'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.8 - Soci in prova	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	

	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	

	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in As-	
	semblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservan-	
	za dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	

	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art.9 - Soci volontari	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	

	la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:	
	1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;	
	2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;	
	3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;	

	4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in	
	prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);	
	5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari	
	è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art.	
	2530, comma 1, c.c.);	
	6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capita-	
	rio (art.2538 c.c.);	
	7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'art.2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	Art.10 - Procedura di Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni ed ai	
	regolamenti legalmente adottate dagli organi sociali.	

	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), e), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la	
	forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione del-	
	l'organo sociale che ha autorizzato la domanda; e) la qualità	
	della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e al-	
	l'attività della cooperativa, nonché in relazione agli inte-	
	ressi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere con-	
	to: delle dichiarazioni contenute nella domanda, della docu-	
	mentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione co-	
	munque acquisita, della effettiva e concreta capacità della	
	cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a sod-	
	disfare l'interesse dell'aspirante socio, della compatibilità	
	della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta	
	capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	propri soci. L'ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere	
	motivato e deve essere comunicato agli interessati entro ses-	
	santa giorni dalla presentazione della domanda.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata,	
	delibera su tale argomento in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al	
	bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni: assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.11 - Diritti partecipativi	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in con-	
	formità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto	
	il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il	
	diritto di recesso e di controllo dell'attività degli ammini-	
	stratori.	
	Art.12 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di eser-	
	cizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente de-	
	terminato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazio-	
	ne del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita	
	dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese	
	di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	

	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammi-	
	nistratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	Art.13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 14 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	e) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio imprese	
	che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio	
	della attività, sono identiche o affini all'impresa esercita-	
	ta dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o	
	in posizione di conflitto con essa;	
	5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad u-	

	na pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	6) per fallimento del socio;	
	7) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto. L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa	
	intimazione da parte degli amministratori stessi al socio di	
	rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione	
	di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in ma-	
	teria di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutuali-	
	stici pendenti.	
	Art.16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al successivo articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Art.17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	

	sione o la morte del socio. Essa comprende:	
	a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale;	
	b) il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'origi-	
	nario conferimento del socio, e corrispondente alle quote as-	
	segnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo	
	amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento,	
	in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A	
	fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi	
	legali.	
	Art.18 - Responsabilità dei soci cessati	
	II socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to per liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo	
	stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi	

	del socio defunto.	
	Art.19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato da un numero il-	
	limitato di partecipazioni del valore non inferiore ad euro	
	100,00 (cento virgola zero zero);	
	b) dalla riserva legale;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art.20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e del-	
	l'art.2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello	
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente, e	
	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-	
	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari catego-	
	rie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni	
	del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed al-	
	l'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp.	

	att. c.c.).	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico (art.2545 del codice civile),	
	tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art.1, lette-	
	ra a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art.2520,	
	comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in parti-	
	colare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio dei particolari destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	Art.21 - Capitale sociale	

	II capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna e mas-	
	simo secondo le disposizione di legge. Le quote sono indivi-	
	sibili. Nessun socio può avere una quota di importo superiore	
	al limite previsto dalla legge.	
	Art.22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di	
	ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione	
	bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del	
	bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla reda-	
	zione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società.	
	Art.23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
	legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente;	

	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art.24 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I	
	criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qua-	
	lità dei beni o servizi acquisiti dal socio e/o alla qualità	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Art.25 - Decisioni dei soci - Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che,	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono	
	alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte,	
	in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Art.26 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'o-	

	ra per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere invia-	
	to ai soci e agli altri aventi diritto ad intervenire a mezzo	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero conse-	
	gnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-	
	fisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'inter-	
	vento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in	
	tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle de-	
	liberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore	
	non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio nazionale.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art.27 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è	

	validamente costituita e delibera validamente con le maggio-	
	ranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci,	
	previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata, se non derogate dalla speci-	
	fica disciplina delle società cooperative.	
	Art.28 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Art.29 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-	
	dicare il nome del rappresentante; essa deve essere conserva-	
	ta dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	
	soci.	
	Art.30 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	

	della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scado-	
	no alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori	
	sono rieleggibili.	
	Art.31 - Consiglio di Amministrazione	
	II consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di ammini-	
	strazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede socia-	
	le, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta	
	dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni	
	prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale	
	se nominato o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o	
	messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni	
	prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	

	e tutti i sindaci effettivi se nominati. Il consiglio di am-	
	ministrazione è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione	
	delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal-	
	l'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazio-	
	ni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le de-	
	liberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro	
	diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deli-	
	bere assembleari, in quanto compatibili.	
	Art.32 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico	
	competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determi-	
	nandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art.33 - Deleghe	
	II Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o	
	in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	
	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	

	delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati rife-	
	riscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sinda-	
	cale, se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo,	
	se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di	
	cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in o-	
	gni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di ammi-	
	nistrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segreta-	
	rio del consiglio di amministrazione, se nominato, o altri-	
	menti un membro designato dal presidente. Per la convocazio-	
	ne, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecuti-	
	vo valgono le norme previste per il consiglio di amministra-	
	zione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei	
	componenti.	
	Art.34 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore	
	Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega conferita.	
	Art.35 - Rimborso e compensi degli amministratori	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso	

	degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a fa-	
	vore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una	
	indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	Art.36 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Art.37 - Collegio Sindacale e Revisore contabile	
	La nomina da parte dei soci del Collegio Sindacale è facolta-	
	tiva finchè non ricorrano le condizioni di cui all'articolo	
	2477 codice civile.	
	Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplen-	
	ti, aventi i requisiti prescritti dalla legge; essi durano in	
	carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio del terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il	
	Collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui all'ar-	
	ticolo 2403 e seguenti del codice civile.	
	Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore, i-	
	scritto nel registro dei revisori contabili presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	

	Il revisore resta in carica tre esercizi con scadenza alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio del	
	terzo esercizio della carica.	
	Il revisore svolge le funzioni di controllo contabile di cui	
	all'articolo 2409 ter del codice civile.	
	Art.38 - Scioglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art.39 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo alla cooperazione in conformità al	

	presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art.	
	2514 lettera d) c.c.	
	Art.40 - Controversie	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,	
	ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-	
	ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-	
	liazione della Camera di Commercio di Brindisi, con gli ef-	
	fetti previsti dagli artt. 38 e ss. Del D.lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come	
	previsto nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato ri-	
	tuale con le modalità sotto indicate.	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità sotto indicate ovvero in conformità del Regolamento del-	
	la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Brindisi,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	
	ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti presso l'Albo	
	dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei	
	Notai e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	

	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	

36 di 39

Allegato "B" ad atto n. 26081 della raccolta.

FOGLIO PRESENZE

del verbale di assemblea straordinaria del 19 Novembre 2013
della società cooperativa sociale denominata "SOCIETA' COOPE-
RATIVA SOCIALE ZONA 167" con sede legale in Mesagne alla Via
Principe di Piemonte n.20, codice fiscale e numero di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Brindisi n.02302790742, ed
iscritta al n.BR-135995 del R.E.A. presso la C.C.I.A. di
Brindisi, cooperativa retta secondo i principi della mutua-
lità prevalente, nonchè iscritta sin dal giorno 3 febbraio
2011 all'Albo delle Società Cooperative al n.A210894.

- CATAMO Vincenzo

Vincenzo Catamo

- GRECO Angelina

Greco Angelina

- GRECO Rosanna

Rosanna Greco

- LORUSSO Vito

Vito Lorusso

- ELIA Anna Chiara

Anna Chiara Elia

- LONGO Rosina Guendalina

Rosina Guendalina Longo

Luigi Lillo



39 di 39